

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab. B del D.P.R. 642/72
Repertorio numero 32356/15997

ATTO DI RETTIFICA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di dicembre

21 dicembre 2023.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.12.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, certa della identità personale del Comparente, si è personalmente costituito:

Francesco Tiso, nato a Milano il 27 luglio 1955, nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione,

“Malaika Children’s Friends ONLUS”

con sede in Milano, corso Magenta n. 56, codice fiscale 97606510150, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS (di seguito l'“**Associazione**”),

Premesso

- che la Associazione, in quanto Onlus iscritta alla relativa anagrafe rientrava tra i soggetti tenuti ad adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore” o “CTS”) ai sensi dell'art. 101, comma 2, del citato decreto, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- che con atto dell'11 marzo 2021 n. 26567/12886 di mio repertorio registrato a Milano DPI, il 15 marzo 2021, al n. 21268 s. 1T la Associazione deliberava di voler assumere a far data dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore la qualifica di Ente del Terzo Settore e di conseguenza di approvare il nuovo testo di statuto che recepiva le disposizioni del Codice del Terzo Settore, la cui efficacia era sospesa fino al realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, con l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mantenendo fino a tale data efficacia il vigente statuto Onlus;

- che a seguito dell'operatività del RUNTS, l'Associazione in data 4 dicembre 2023 ha provveduto a presentare istanza di iscrizione al citato registro;

- che il competente ufficio del RUNTS della Città Metropolitana di Milano, nell'ambito del procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti, con nota del 13 dicembre 2023, fascicolo 8.5/2023/1783, segnalava all'Associazione la necessità di riformulare l'art. 11.7 dello statuto relativo alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo cessati in corso di mandato in linea con la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021;

- che l'Assemblea dei Soci, dell'11 marzo 2021 di cui al verbale sopra richiamato, ha conferito al presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alla deliberazione assunta, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Tutto ciò premesso

il Comparente, nell'indicata qualità, dichiara di **rettificare l'art. 11.7** dello statuto allegato sotto la lettera “A”, n. 26567/12886 di mio repertorio registrato a Milano DPI, il 15 marzo 2021, al n. 21268 s. 1T l come segue “*Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, subentra il primo dei non eletti o in mancanza, il sostituto è nominato dall'Assemblea nella prima riunione utile*”.

Il Comparente mi presenta il testo di statuto che recepisce la rettifica di cui sopra

registrato a Milano DPI

il 28 dicembre 2023

al n. 101180 s. 1T

con euro 200,00

che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto al Comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive unitamente all'allegato “A”, dispensandomi dalla lettura dell'allegato, alle ore 17.35 diciassette e trentacinque.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della presente.

F.to: Francesco Tiso

Monica De Paoli

Allegato “A” al n. 32356/15997 di repertorio

**STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
“Malaika Children’s Friends Ente Del Terzo Settore”**

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1 E’ costituita, a tempo indeterminato e nel rispetto del codice civile un’associazione denominata

“Malaika Children’s Friends Ente del Terzo Settore”

per brevità anche **“Malaika Children’s Friends ETS”** (di seguito la “Associazione”). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 SEDE

2.1 L'associazione ha sede legale in **Milano**.

2.2 La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all’articolo 11 del presente statuto. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Art. 3 SCOPI E ATTIVITA’ DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 L’Associazione, non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, è apolitica ed aconfessionale e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale. In particolare l’associazione ha lo scopo di migliorare la qualità di vita di coloro che si trovano in condizione di fragilità sociale ed economica con particolare attenzione alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

3.2 Per il perseguimento di tale scopo, la Associazione opera nei settori di cui all’art. 5, comma 1, lettere i), l), d) u) del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività

a. promuovere e realizzare la creazione in tutto il mondo, ma con particolare riferimento alla Tanzania, istituti di assistenza all’infanzia che forniranno un ambiente sicuro e stabile per i bambini le cui famiglie non possono prendersi cura di loro o i cui genitori sono morti, o per i bambini che sono stati abbandonati, ricreando per loro un’atmosfera simile a quella familiare con uno stimolo ed una cura costanti, provvedendo al loro sostentamento ed alle cure mediche necessarie;

b. promuovere in tutto il mondo, ma con particolare riferimento alla Tanzania, iniziative, campagne, progetti di volontariato, cooperazioni, azioni di solidarietà, di sostegno allo sviluppo delle economie locali e delle attività ricreative a favore dell’infanzia ed adolescenza;

c. promuovere e sostenere in tutto il mondo, ma con particolare riferimento alla Tanzania, attività di carattere educativo nelle istituzioni scolastiche dell’asilo, elementari, medie, licei ed istituti tecnici per il miglioramento e l’accrescimento di abilità e conoscenza dei soggetti svantaggiati così come identificati al precedente punto a)

d. mobilitare risorse localmente ed esternamente da utilizzare per le attività di sviluppo e sostegno di cui ai precedenti punti;

e. promuovere e sostenere in tutto il mondo, ma con particolare riferimento alla Tanzania, lo sviluppo di comunità per l’assistenza a soggetti particolarmente

bisognosi quali i disabili, le vittime di esclusione sociale, di discriminazione di ogni tipo e comunque meritevoli di solidarietà sociale;

- promuovere e organizzare iniziative ed eventi di sensibilizzazione sulle tematiche di cui l'Associazione si occupa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo seminari, convegni, rassegne e dibattiti;
- promuovere o realizzare attività editoriali, quali la pubblicazione di opuscoli, riviste, estratti, libri, ad esclusione dei quotidiani da effettuare funzionali alle attività svolte dall'associazione;
- promuovere la formazione di un volontariato che agisca direttamente nelle aree di bisogno sia in Italia che all'estero;
- svolgere attività di formazione professionale ed avviamento al lavoro per i giovani che non potessero proseguire con gli studi.

3.3 La Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

La Associazione può, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Associazione.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

4.1 Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, da:

- a) quote e contributi degli associati qualora deliberati dal Consiglio Direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) -i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- h) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

4.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Art. 5 I SOCI

5.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che accettano gli articoli dello Statuto e, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Il numero dei soci è illimitato.

5.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di associativa, al rispetto dello Statuto e, qualora presenti, dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intransmissibile.

L'ammissione ha effetto dall'iscrizione sul libro degli associati.

5.3 In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

5.4 La Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione. La Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

6.1 Tutti i soci hanno diritto:

di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;

- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci sono tenuti

- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione;
- al pagamento della quota sociale annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per morte o per cessazione della persona giuridica e dell'ente.

8.2 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

8.3 Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso d' inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

8.4 L'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie e deve essere comunicata a mezzo lettera al socio.

Il socio escluso entro i successivi 60 giorni può impugnare il provvedimento di esclusione richiedendo che su di esso si pronunci l'assemblea alla prima riunione utile.

8.5 I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 10 L'ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti nel Libro degli Associati.

10.2 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o, in caso di sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando lo richiede almeno un decimo dei soci. L'Assemblea è convocata a mezzo lettera inviata per posta ordinaria o per posta elettronica, o con altro mezzo idoneo, anche informatico, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso devono essere indicati, oltre all'ora e al luogo, anche l'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia sia all'estero.

10.3 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

-nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione di eventuali Regolamenti interni;

10.4 L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega) e sono espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può farsi rappresentare da altro socio, ancorché membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega).

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

10.5 Le discussioni e le deliberazioni delle Assemblee sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Consiglio Direttivo nella sede dell'Associazione.

10.6 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

10.7 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea in maggioranza tra i propri associati o tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. e composto da un numero compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

11.2 Il Consiglio Direttivo è chiamato ad eseguire il programma tracciato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo e più in generale tutti i rappresentanti dell'Associazione, debbono essere in pieno possesso dei propri diritti civili.

11.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili.

11.4 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

11.5 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo lettera inviata per posta ordinaria o elettronica, o con altro mezzo idoneo, anche informatico, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine della convocazione è ridotto a 48 ore, ed è consentita anche la convocazione tramite telegramma o posta elettronica all'ultimo indirizzo conosciuto presso la sede.

Nell'avviso devono essere indicati, oltre all'ora e al luogo, anche l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

11.6 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, sia in Italia sia all'estero.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle adunanze redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

11.6 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; compresi, fra gli altri, quelli di

- a) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico e, se obbligatorio, il bilancio sociale;
- c) ammettere i nuovi soci;
- d) respingere le richieste di nuovi soci;
- e) escludere motivatamente i soci.
- f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati;
- g) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- h) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- i) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

11.7 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, subentra il primo dei non eletti o in mancanza, il sostituto è nominato dall'Assemblea nella prima riunione utile.

11.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 12 IL PRESIDENTE

12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

12.2 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare senza indugio il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

13.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

13.4 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.6 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 11 del presente statuto, in quanto compatibili

Art. 14 BILANCIO

14.1 L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.2 I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

14.3 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio.

Art. 15 LIBRI SOCIALI.

15.1 I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Art. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

16.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

16.2 Tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo scelti dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nel D Lgs 117/2017 e nelle leggi vigenti in materia e dal Regolamento Interno.

F.to: Francesco Tiso
Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab. B del D.P.R. 642/72)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 29 ventinove dicembre 2023 duemilaventitré.